

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **430/1987** (ECLI:IT:COST:1987:430)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **26/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **09/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3739**

Atti decisi:

N. 430

ORDINANZA 12-26 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Teano nel procedimento di esecuzione nei confronti di Diamante Guglielmo, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Teano dubita, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost., della legittimità costituzionale dell'art.107 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) in quanto non identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione delle modalità di esecuzione della sanzione in cui è stata convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi che il condannato non risieda nel territorio italiano: assumendo che con ciò sarebbe da un lato violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge e dall'altro impedito l'obbligatorio promovimento dell'azione esecutiva penale, stante l'impossibilità per l'organo dell'esecuzione di individuare il magistrato di sorveglianza competente a provvedere;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 208 del 1987, ha dichiarato infondata l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.62, primo comma, della medesima l. n. 689 del 1981, impugnato in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. in quanto, nello stabilire che le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata sono determinate dal magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, non individua il magistrato competente nell'ipotesi (tra l'altro) di residenza all'estero di costui;

che a fondamento di tale pronuncia sta il rilievo che in tal caso spetta all'organo dell'esecuzione (P.M. o Pretore) disporre le ricerche del condannato e promuovere l'esecuzione quando venga ritrovato; che prima di tale momento, le modalità esecutive della sanzione sostitutiva non possono né debbono essere determinate, non essendo ancora concretamente eseguibile la sentenza di condanna; e che, dopo il rientro in territorio italiano, la competenza spetta al magistrato di sorveglianza del luogo ove il condannato abbia fissato la propria residenza;

che i medesimi rilievi valgono ad escludere, per la fattispecie ora in esame, tanto la dedotta carenza di precostituzione del giudice, quanto la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, risolvendosi la residenza all'estero in un mero ostacolo di fatto alla realizzazione della pretesa punitiva;

che pertanto la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n.689, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost. dal Pretore di Teano con ordinanza del 10 febbraio 1986 (r.o. 419/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.